



Istituto Superiore di Sanità

Accordo di collaborazione

Progetto dal titolo

"SORVEGLIANZA DELL'EPATITE E IN ITALIA: MALATTIA EMERGENTE NEI PAESI INDUSTRIALIZZATI"

Conv. 3M58/2

Tra

Istituto Superiore di Sanità, di seguito nominato ISS, codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena n. 299, cap 00161, in persona del Direttore degli Affari Amministrativi e delle Risorse Economiche, Dott.ssa Rosa Maria Martocchia.

E

Università di Milano- Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, di seguito nominato "Università", codice fiscale 80012650158 con sede in Milano, Via Mangiagalli, 31- 20133 in persona del Rettore, Prof. Gianluca Vago

PREMESSO

- Che all'interno dell'area progettuale del programma di attività del CCM per l'anno 2011, approvato con decreto ministeriale 27 Maggio 2011 è stato individuato una ambito operativo inerente l'area Sostegno alle Regioni per l'implementazione del Piano Nazionale della Prevenzione e di Guadagnare Salute;
- Che in tale ambito è stato proposto un progetto dal titolo "**SORVEGLIANZA DELL'EPATITE E IN ITALIA: MALATTIA EMERGENTE NEI PAESI INDUSTRIALIZZATI**", approvato dai comitati del CCM.



- Che vantando l'Istituto Superiore di Sanità un'esperienza consolidata nel campo delle malattie di origine virale e che essendo tale esperienza in linea con il progetto in oggetto è stata attivata una collaborazione tra ISS e Ministero della Salute-CCM per la realizzazione del suddetto progetto, tramite la stipula di un accordo di collaborazione concluso in data 7 Dicembre 2011;
- Che il progetto medesimo prevede la partecipazione, quale unità operativa dell' Università di Milano- Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Le Parti, mediante la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano a collaborare congiuntamente per porre in essere le azioni necessarie alla realizzazione del progetto titolo *"SORVEGLIANZA DELL'EPATITE E IN ITALIA: MALATTIA EMERGENTE NEI PAESI INDUSTRIALIZZATI"* e di quanto dettagliatamente descritto nel piano esecutivo che costituisce parte integrante del presente accordo (all. A).

Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate, previo accordo Ministeriale, modifiche al progetto che ne migliorino l'impianto complessivo.

Resta inteso che le variazioni non possono costituire modifica del finanziamento.

Art. 2 Durata

Le attività concordate con il presente atto decorreranno dalla data di inizio attività fissata per il 24/03/2012, e scadranno il 23/03/2014.

Il presente accordo potrà essere prorogato per massimo 12 mesi, per un periodo non superiore al termine dell'accordo di collaborazione tra ISS e Ministero, previa formale e motivata richiesta da presentare all'ISS almeno 60 giorni prima della data di scadenza dell'accordo.

La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.



Art. 3 Contributo

Per lo svolgimento delle attività l'Università riceverà dall'ISS un contributo pari a € 30.000,00 (trentamila/00) che verrà versato, subordinatamente all'erogazione del finanziamento da parte del Ministero, secondo le seguenti modalità:

- 30%, pari ad € 9.000,00 a titolo di anticipazione dopo la sottoscrizione del presente accordo e previa presentazione di richiesta di pagamento;
- 30%, pari ad € 9.000,00 dopo i primi due semestri di attività, previa presentazione di richiesta di pagamento e successivamente alla presentazione ed approvazione di un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto e di un rendiconto finanziario, così come previsto al successivo art.4;
- 40%, pari ad € 12.000,00 a saldo, alla scadenza del contratto previa presentazione di relativa richiesta di pagamento e successivamente alla presentazione ed approvazione della relazione scientifica e di un rendiconto finanziario delle spese sostenute con il contributo erogato, corredato della relativa documentazione, così come previsto al successivo art. 4.

L'Università è a conoscenza che l'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione, da parte dell'ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte del Ministero e si impegna a tenere esente l'ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiuntivo (IVA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012- che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica - si richiede di comunicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica.

L'Università si impegna a comunicare, al momento della restituzione del presente atto, il codice unico di progetto (CUP).

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito della presente convenzione.

Art. 4 Rendicontazione

Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'Università entro 15 giorni dalla scadenza di ogni semestre, trasmette all'ISS un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o spese sostenute.



I semestri verranno calcolati a partire dalla data di inizio della convenzione, ovvero dal 24/03/2012, fino a giungere alla scadenza dell'atto convenzionale prevista per il 23/03/2014

Entro trenta giorni dalla scadenza dell'accordo, l'Università trasmette all'ISS un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso e un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dall'Università che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta dell'ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

L'ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

Le spese sostenute dovranno corrispondere al piano economico allegato al presente atto (all. B). Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo è consentita, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell'importo non superiore al 10% per ogni voce di spesa. Un'eventuale variazione superiore al limite del 10% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell'ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, provvederà, tramite gli uffici amministrativi, ad inoltrarla per l'autorizzazione al Ministero della Salute. La richiesta di variazione potrà essere richiesta una sola volta per l'intera durata del progetto e dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della data di fine validità del presente accordo.

Non è ammesso l'utilizzo dei fondi per retribuire il personale dipendente, per l'affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas luce ecc).

L'eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all'ISS.

Per la predisposizione delle rendicontazioni di cui al presente articolo, l'Università dovrà utilizzare esclusivamente i modelli C1 e C2 allegati al Disciplinare per la Rendicontazione Contabile (All. C).

Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro.).

È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dell'ente purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente.

Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa, inoltre, che per tale voce dovranno essere specificate le singole figure professionali senza indicare il relativo corrispettivo. L'importo da inserire a tale voce dovrà essere, infatti, solo quello complessivo



Art. 5
Responsabile scientifico

Il Responsabile scientifico, chiamato a sovrintendere alle attività di collaborazione, sarà per l'ISS il Dott. Alfonso Mele, per l'Università il Dott. Alessandro Zanetti.

Art. 6
Pubblicazioni e risultati della ricerca

I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 4, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Istituto nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

L'Università o ha la facoltà di utilizzare autonomamente i documenti ed i risultati di cui al comma 1 per le proprie attività istituzionali dietro espressa autorizzazione del Ministero, riportando l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM".

Art. 7
Risoluzione e sospensione dei pagamenti

L'ISS sospenderà l'erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art.4, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.

In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'art. 4, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili l'Università, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l'ISS intima per iscritto all'Università, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui l'Università non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti.

È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l'Università ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'atto.



Art. 8
Responsabilità e Foro

Ciascuna parte risponderà esclusivamente degli atti della parte stessa posti in essere; per ogni controversia tra le parti sarà competente il Foro di Roma.

La presente convenzione, redatta in duplice originale viene approvata e sottoscritta in Roma e verrà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Per l'Istituto Superiore di Sanità

Per Università di Milano- Dipartimento di Scienze
Biomediche per la Salute

Il Direttore degli Affari
Amministrativi e delle Risorse
Economiche
Dr.ssa Rosa Maria Martoccia

Il Rettore
Prof. Gianluca Vago

Data,

5 APR. 2013

